



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 3012/FLP2005

Roma, 29 novembre 2005

NOTIZIARIO N° 82

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

DANNO PATRIMONIALE RISARCIMENTO IN FAVORE DI CHI SVOLGE ATTIVITA' DOMESTICHE

Con sentenza n. 20324/05 depositata lo scorso 20 ottobre, la Corte di Cassazione si è espressa confermando il principio già sottolineato in altre pronunce (in particolare Sent. 4657/05), secondo il quale “chiunque si dedichi ad attività domestiche (attività questa intesa in senso ampio e comprensivo di tutte le attività lavorative familiari) ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale oltre che a quello biologico e morale, come conseguenza di lesioni comportanti la riduzione della capacità lavorativa, benché non percepisca reddito monetizzato”.

Secondo la Suprema Corte il ristoro del danno patrimoniale, che in quanto tale va risarcito in modo autonomo rispetto al danno biologico, trova fondamento nei principi costituzionali di cui agli articoli 4, 36 e 37.

La quantificazione del danno patrimoniale pur rimanendo ancorata ad una valutazione patrimoniale del patrimonio subito rimane tuttavia svincolata dall'esistenza della percezione di un reddito determinato. Ciò che rileva è invece l'attività lavorativa svolta che in quanto tale è meritevole di retribuzione ad essa proporzionata.

Titolare del diritto in esame è il soggetto che svolge le attività domestiche in favore di se stesso ovvero nell'ambito del nucleo familiare, senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che si tratti di nucleo legittimo ovvero fondato su stabile convivenza. Per contro, esso trova esclusione nel caso in cui le predette attività vengano svolte in modo gratuito presso terzi, giacché in tale ipotesi soggetti danneggiati devono considerarsi solo quest'ultimi.

La sentenza in esame scaturisce dal ricorso presentato da una cittadina che a seguito di un investimento stradale ha riportato lesioni tali da privarne lo svolgimento delle attività domestiche. La Corte ha così ammesso la ricorrente anche al diritto al risarcimento del



danno patrimoniale, che è andato pertanto ad aggiungersi a quello biologico e morale già peraltro riconosciuti nei precedenti gradi del giudizio.

L'Ufficio Stampa